

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Becchetti Dr. Alfredo Maria, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **1) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FLORINDO MICHELE, SEGUIDO GARA SAN MARINO/VITERBESE DEL 13.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società San Marino Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 111 del 15.1.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Serie C2 – girone B - San Marino/Viterbese del 13.1.2008, veniva inflitta al calciatore Michele Florindo la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

La sanzione veniva irrogata perché “a gioco fermo colpiva con un pestone volontariamente un calciatore avversario rimasto a terra dopo un contrasto di gioco”.

La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d’impugnazione:

1) che non si era realizzata la condizione di “gioco fermo” attribuita all’intervento del calciatore Florindo che in realtà, sarebbe *“da intendersi più propriamente come contemporaneità con l’uscita della palla dal campo (che ha determinato l’interruzione del gioco), essendo lo stesso derivato da un movimento scoordinato originato, senza interruzione dinamica, da un contrasto di gioco”*.

2) che il contatto con l’avversario sarebbe *“del tutto privo della volontà di provocare effetti negativi”*.

3) che il calciatore colpito non riportava conseguenze dall’intervento falloso tanto che *“non risultava necessario l’intervento dei sanitari e rimaneva in campo sino al termine della partita”*.

4) che l’atteggiamento composto e corretto dopo l’espulsione unitamente alla assenza di precedenti squalifiche da parte del calciatore consentivano di ritenere irreprensibile la sua condotta.

La società ricorrente, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica comminata al calciatore.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Serravalle (Repubblica San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN, SEGUITO GARA SPAL/BELLARIA DEL 13.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008 ha inflitto al calciatore della Spal 1907 S.p.A. Grotteria Cristian la squalifica per due giornate effettive di gara per comportamento offensivo verso l'arbitro nel corso della gara del Campionato di Serie C2, girone B, Spal/Bellaria disputata il 13.1.2008.

Avverso siffatto provvedimento la Spal 1907 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.1.2008, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

La medesima società, con altro atto in data 21.1.2008 ha espresso formale rinuncia al giudizio, considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dalla ricorrente deve conseguire la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARA CUIOPELLI C.R./PRATO DEL 20.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.2008)

Il Provvedimento di squalifica per 2 (due) giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito al comportamento del calciatore Lamma Giuliano della società "A.C. Prato 1908" poiché rivolgeva frasi offensive e di discriminazione razziale verso un proprio compagno di squadra.

Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008 squalificava il calciatore per due gare effettive.

La società "A.C. Prato 1908 S.p.A." proponeva reclamo in persona del legale rappresentante Donatella Toccafondi proponendo motivi di doglianza;

1) preliminarmente eccepisce la irrivalenza della pronuncia e la conseguente inammissibilità della sanzione poiché il fatto addebitato al calciatore Lamma non è contenuto nel referto arbitrale e degli assistenti arbitrali bensì sulla dichiarazione del collaboratore della Procura Federale che non sarebbe soggetto legittimato a proporre dichiarazioni con valenza analoga a quella del rapporto arbitrale;

2) le frasi usate dal Lamma non vanno considerate come offensive né contenenti epiteti di discriminazione razziale in quanto le frasi usate vanno valutate nel contesto dei rapporti interpersonali esistenti tra i giocatori nei normali comportamenti tenuti sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni.

La reclamante chiede pertanto la revoca del provvedimento impugnato per mancanza di contenuto offensivo e discriminante nelle frasi del Lamma.

La Corte, uditi i calciatori interessati alla vicenda e analizzati i motivi di doglianza, rigetta il primo motivo poiché le norme del C.G.S. prevedono che il procedimento avanti il Giudice Sportivo può essere incardinato da tutti i collaboratori dell'arbitro per cui anche coloro che, su incarico del Procuratore Federale, rilevano durante lo svolgimento di una gara fatti estranei al normale svolgimento di giuoco per i quali, comunque, può avere inizio un procedimento disciplinare, questi hanno titolo per farlo e il procedimento è regolarmente instaurato.

La Corte accoglie il secondo motivo di doglianza rilevando che la oggettiva situazione di giuoco (la squadra era in vantaggio e il richiamo era ad alzarsi e giocare e non a rimanere fermo a perder tempo) evidenzia la volontà del giocatore Lamma di indurre il proprio compagno di squadra ad un comportamento sportivo e che l'epiteto usato rientra nel linguaggio comune utilizzato dai calciatori di quella squadra nel comunicare fra loro.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.C. Prato 1908 di Prato annulla l'impugnata delibera rideterminando la sanzione nella sola ammenda di €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Barengi Prof. Andrea, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **4) RICORSO DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)**

Con comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata tramite telefax in data 23.1.2008 la Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A. interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 116/C del 22.1.2008, con la quale era stata comminata la squalifica per due gare effettive all'allenatore signor Alessandro Pane per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

Con il ricorso la società contesta l'eccessiva afflittività ed inadeguatezza della sanzione irrogata, assumendo che la condotta dell'allenatore squalificato si sia concretizzata in una semplice contestazione.

Con provvedimento reso in data odierna questa C.G.F. ha respinto l'appello della Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A., rilevando l'infondatezza del motivo di impugnazione.

Poiché l'art. 19, comma 5, C.G.S. prevede quale sanzione edittale la squalifica per 2 giornate in caso di condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, l'appello non può trovare accoglimento.

Nel ricorso non è infatti contestato che il sig. Pane abbia protestato nei confronti dell'arbitro ritenendo inadeguata una decisione arbitrale e, in assenza di prova contraria, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle frasi riportate nel referto arbitrale che, indubbiamente, appalesano il concretizzarsi della condotta sanzionata dalle norme citate e che fanno piena prova.

La sanzione inflitta al signor Alessandro Pane dal Giudice Sportivo è da ritenersi adeguata atteso che nel caso di specie la squalifica per due giornate è la sanzione minima prevista e non risultano sussistenti circostanze attenuanti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

### **Publicato in Roma il 5 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete